

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI DISCIPLINA**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 27 settembre 1996 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 20 dicembre 1996

INDICE

ARTICOLO 1:	Oggetto del Regolamento
ARTICOLO 2:	Impugnazione
ARTICOLO 3:	Composizione del Collegio di disciplina
ARTICOLO 4:	Nomina e criteri di scelta dei componenti
ARTICOLO 5:	Decadenza e sostituzione dei componenti
ARTICOLO 6:	Astensione e ricusazione dei componenti
ARTICOLO 7:	Compiti della Segreteria del Collegio arbitrale
ARTICOLO 8:	Norma transitoria
ARTICOLO 9:	Diritto di accesso agli atti
ARTICOLO 10:	Decorrenza dei termini di impugnazione

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione del Collegio arbitrale e le funzioni dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto da tale regolamento, si rinvia alla disciplina contenuta nel C.C.N.L. 94/97 art. 23 (doveri del dipendente), art. 24 (sanzioni disciplinari, modalità di contestazione degli addebiti, convocazione per la difesa, diritto di difesa, estinzione, riabilitazione), art. 25 (principi e criteri generali di punibilità, sanzioni disciplinari, rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare, pubblicità al codice disciplinare), art. 26 (sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), art. 27 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), art. 59 D.Lgs. 29/93 per la competenza per le sanzioni disciplinari, riduzione consensuale della sanzione, impugnazione, compiti della Segreteria del Collegio arbitrale) e successive modificazioni ed integrazioni e nella determinazione del Segretario Generale reggente n. 1 del 16.4.1996.

ARTICOLO 2
IMPUGNAZIONE

1. Il dipendente anche per mezzo di un procuratore e dell'associazione sindacale cui aderisce, o conferisce mandato, può impugnare la sanzione inflittagli, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, davanti al Collegio arbitrale di disciplina di cui ai successivi articoli.
Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria del Collegio arbitrale (Ufficio Personale).
Il Collegio decide in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato ed alla congruità della sanzione.
Il Collegio adotta le procedure più idonee per assumere la propria decisione, che deve essere emessa tassativamente entro 90 giorni dal ricevimento dell'impugnazione ed il Responsabile che ha adottato l'atto vi si conforma.
Durante l'impugnazione gli effetti della sanzione sono sospesi, ma riacquistano l'originaria decorrenza nel caso di conferma, da parte del Collegio, della sanzione impugnata. In tal caso l'eventuale servizio prestato dal dipendente durante la sospensione di una sanzione espulsiva viene considerato servizio di fatto.

ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. Il Collegio arbitrale di disciplina dura in carica quattro anni; è, in ogni caso, legato al periodo temporale di durata in carica dell'Amministrazione ed è composto da:
 - Presidente;
 - due rappresentanti dell'Amministrazione;
 - due rappresentanti dei dipendenti.

2. I procedimenti disciplinari in corso allo scadere del mandato dei componenti sono portati a termine dal Collegio arbitrale cui sono stati assegnati.
3. I compiti di Segreteria sono esercitati dal Responsabile dell'Ufficio Personale o, in sua assenza o impedimento, da altro dipendente di qualifica pari o superiore alla settima, incaricato dal Segretario.
4. Ai componenti esterni del Collegio compete, per ogni seduta, il trattamento economico spettante alle commissioni previste per legge.
5. Il Collegio delibera a maggioranza di voti e con la partecipazione di tutti i suoi componenti.
6. La decisione è redatta per iscritto e deve contenere:
 - gli estremi dell'impugnazione e dell'atto impugnato;
 - l'esposizione sommaria dei motivi;
 - il dispositivo;
 - la data e la sottoscrizione del Presidente e di almeno due componenti.
7. La decisione del Collegio sarà comunicata al dipendente a cura del Segretario del Collegio stesso tramite consegna diretta con apposizione di firma per ricevuta su una copia dell'atto, oppure mediante raccomandata a.r. o con notifica da parte del messo comunale.

ARTICOLO 4

NOMINA E CRITERI DI SCELTA DEI COMPONENTI

1. Il Collegio giudicante viene costituito mediante sorteggio tra i rappresentanti con criteri che assicurino la rotazione dei componenti nella composizione dei Collegi.
2. Nel caso in cui uno o più componenti dichiarino di astenersi o venga ricusato a norma dell'art. 6 si procede ad ulteriore sorteggio.
3. In ogni caso per quanto riguarda i rappresentanti dell'Amministrazione è esclusa la partecipazione del Responsabile che abbia in qualche modo partecipato al procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento impugnato.
4. I 10 rappresentanti dell'Amministrazione vengono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere del Segretario Generale, tra i dipendenti di comprovata esperienza in materie giuridiche, di qualifica non inferiore alla settima, entro 60 giorni dal proprio insediamento.
5. I 10 rappresentanti dei lavoratori vengono eletti dai dipendenti con votazione a scrutinio segreto, indetta a cura delle R.S.U., e nominati con deliberazione della Giunta comunale.

6. I 10 rappresentanti dei lavoratori ed i 10 rappresentanti dell'Amministrazione indicano i 5 Presidenti esterni all'Amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza e ne danno comunicazione al Sindaco; i cinque Presidenti vengono nominati con deliberazione della Giunta comunale.
7. In mancanza di accordo l'Amministrazione chiede la nomina dei Presidenti al Presidente del Tribunale di Monza.

ARTICOLO 5 **DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

1. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre convocazioni consecutive sono dichiarati automaticamente decaduti.
2. In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un componente del Collegio la nomina del successore si effettua con l'osservanza delle modalità previste per i componenti in carica ed opera fino alla decadenza dell'intero Collegio.
3. Nelle ipotesi sopraindicate, per evitare interruzioni dei lavori del Collegio ed in attesa della sostituzione definitiva del componente, il Collegio verrà integrato mediante sorteggio tra i membri già nominati e concluderà l'arbitrato con tale composizione.

ARTICOLO 6 **ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI COMPONENTI**

1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione sono quelle previste per il Giudice dal Codice di Procedura Civile (art. 51). Il componente che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione, a norma dell'art. 51 del C.P.C., deve farne espressa dichiarazione presso la Segreteria del Collegio.
2. Nei casi in cui è stabilito l'obbligo di astensione per uno dei componenti del Collegio, il ricorrente può proporre istanza di riconsunzione, depositandola presso la Segreteria del Collegio arbitrale non oltre i 20 giorni che precedono la data della seduta; a tale scopo, la composizione del Collegio arbitrale sorteggiato deve essere comunicata al ricorrente.
3. Sulle istanze di riconsunzione decide il Presidente del Collegio arbitrale e nelle ipotesi in cui la riconsunzione riguardi quest'ultimo, un Collegio composto dagli altri quattro Presidenti nominati.
4. La decisione relativa all'istanza di riconsunzione deve essere notificata al ricorrente nei modi previsti dall'art. 3 c. 7 del presente regolamento e, qualora accolta, deve contestualmente indicare il nominativo del componente sostituito.

ARTICOLO 7
COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Segretario del Collegio arbitrale di disciplina provvede:
 - alla preparazione ed alla raccolta degli elementi necessari per la prima istruzione dei casi da portare alla cognizione del Collegio;
 - a convocare il Collegio, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza, per la data fissata dal Presidente;
 - a sostituire i componenti in caso di loro assenza o impedimento e dare comunicazione al ricorrente della composizione del Collegio e della data di convocazione dello stesso;
 - a redigere il verbale contenente le determinazioni assunte dal Collegio durante la seduta;
 - ad esercitare le funzioni attribuitegli dal Presidente.

ARTICOLO 8
NORMA TRANSITORIA

1. Temporaneamente, in attesa che vengano espletate le procedure elettorali volte alla designazione dei rappresentanti dei dipendenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, si stabilisce che i dieci rappresentanti dei dipendenti vengano segnalati dalla delegazione trattante di parte sindacale del Comune di Vimercate.
2. Detti rappresentanti cesseranno dalla funzione una volta nominati i dieci componenti del Collegio arbitrale eletti dai lavoratori, ai sensi dell'art. 4 comma 5, fatta salva la decisione su eventuali ricorsi già in trattazione.

ARTICOLO 9
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

ARTICOLO 10
DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

1. Fino alla costituzione del Collegio Arbitrale di disciplina temporaneo, per le impugnazioni allo stesso eventualmente proposte, il termine di 90 giorni previsti per la decisione relativa al ricorso decorre dalla data di costituzione.
2. La sanzione impugnata rimane comunque sospesa.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 27 settembre 1996, n. 105, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'8 ottobre 1996 al 23 ottobre 1996.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 dicembre 1996, n. 137, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23 dicembre 1996 al 7 gennaio 1997.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 58975 del 23 ottobre 1996, ha richiesto chiarimenti in merito agli artt. 3 e 4.

Il Consiglio Comunale ha successivamente accolto i rilievi formulati dall'Organo Regionale di Controllo, adottando la deliberazione n. 137 del 20 dicembre 1996.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento per decorrenza di termini in data 14 gennaio 1997.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal § al §.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 15 gennaio 1997.